

patente» (atteso che l'operatività della fattispecie ex art. 202 del codice della strada non preclude l'applicazione delle sanzioni accessorie), ovvero «proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione», e con esso l'eliminazione di ogni conseguenza sanzionatoria dell'ipotizzata violazione amministrativa. Nel secondo dei casi sopra indicati, invece, «tale scelta non potrà essere operata in piena libertà perché sarà condizionata dal comportamento di un terzo» (il proprietario del veicolo o altro coobbligato solidale), per giunta «portatore di un interesse confliggente con quello dell'autore della violazione».

1.3. Su tali basi, pertanto, il Giudice di pace di Varazze – non senza evidenziare la rilevanza che le esposte censure di costituzionalità (fatte proprie dal rimettente, quanto alla loro non manifesta infondatezza) dispiegano nel giudizio a quo, giacché «il ricorso non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione» delle stesse – ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dall'art. 204-bis del codice della strada, «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2». Il predetto combinato disposto normativo è censurato, segnatamente, «nella parte in cui consente il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria, intendendosi definita la contestazione quando detto pagamento abbia avuto luogo, indipendentemente dalla contestuale applicazione della sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente e dalla sospensione della stessa in caso di recidiva».



Considerato in diritto

1.— Il Giudice di pace di Varazze ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del già citato decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003.

2.— In via preliminare, deve chiarirsi come la questione sollevata dal giudice a quo abbia, in realtà, una portata più circoscritta rispetto al petitum risultante dalle conclusioni dell'ordinanza di rimessione.

L'iniziativa del rimettente – che investe le norme sopra citate nella parte in cui consentono «il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria» – è volta ad ottenere la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate solo con riferimento ad un'ipotesi del tutto peculiare. Essa, difatti, dovrebbe riguardare unicamente il caso – qual è quello oggetto del giudizio a quo – in cui, avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta (ex art. 202 del codice della strada), e non invece l'autore dell'infrazione, sia però quest'ultimo ad adire le vie giudiziali per ottenere – a norma dell'art. 204-bis del medesimo codice – l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e, conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida) “accessorie” a quella pecuniaria.

3.— La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

3.1.— La censura formulata dal giudice a quo si basa sul rilievo che, solo quando l'infrazione stradale sia stata commessa dal soggetto «unico titolare ed utilizzatore del veicolo», è possibile ritenere che costui, «nel pieno e consapevole esercizio del proprio diritto di difesa», abbia «la scelta se procedere al pagamento in misura ridotta ed accettare quindi la decurtazione dei punti della patente», ovvero «proporre ricorso giurisdizionale per ottenere l'annullamento della contestazione». Ove non ricorra, viceversa, la descritta coincidenza di posizioni, «tale scelta